REGOLAMENTO (CEE) N. 1051/76 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 1976

che aumenta i volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti, per il 1976, dai regolamenti (CEE) n. 3150/75, n. 3151/75, n. 3152/75 e n. 3153/75 per taluni prodotti tessili originari di Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nei regolamenti (CEE) n. 3150/75 (1), n. 3151/75 (2), n. 3152/75 (3) e n. 3153/75 (4) il Consiglio ha aperto per il 1976 dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazio, per i prodotti ed in ragione dei volumi sottoindicati :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volumi contingentali
55.05	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	1 181 tonnellate
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	945 tonnellate
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	158 tonnellate
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	473 tonnellate

considerando che occorre prevedere per questi prodotti un adattamento dei vantaggi tariffari consistente, per il 1976, in una maggiorazione del 5 % di ciascuno dei volumi contingentali suindicati ; che occorre assegnare il volume della maggiorazione alle aliquote degli Stati membri ed alla riserva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3150/75, il volume di 1 181 tonnellate è aumentato a 1 240 tonnellate.

2. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3151/75, il volume di 945 tonnellate è aumentato a 992 tonnellate.

3. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3152/75, il volume di 158 tonnellate è aumentato a 165 tonnellate.

4. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3153/75, il volume di 473 tonnellate è aumentato a 496 tonnellate.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3150/75 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Una prima parte di 846 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1976 ammontano a :

Benelux	194 tonnellate,
Danimarca	1 tonnellata,
Germania	431 tonnellate,
Francia	53 tonnellate,
Irlanda	9 tonnellate,
Italia	84 tonnellate,
Regno Unito	74 tonnellate.

2. La seconda parte, di 394 tonnellate, costituisce la riserva. »

(1) GU n. L 317 dell'8. 12. 1975, pag. 42.
(2) GU n. L 317 dell'8. 12. 1975, pag. 45.
(3) GU n. L 317 dell'8. 12. 1975, pag. 49.
(4) GU n. L 317 dell'8. 12. 1975, pag. 52.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3151/75 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Una prima parte di 603 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1976 ammontano a :

Benelux	63 tonnellate,
Danimarca	21 tonnellate,
Germania	63 tonnellate,
Francia	84 tonnellate,
Irlanda	31 tonnellate,
Italia	263 tonnellate,
Regno Unito	78 tonnellate.

2. La seconda parte, di 389 tonnellate, costituisce la riserva. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3152/75 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Una prima parte di 125 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1976 ammontano a :

Benelux	10 tonnellate,
Danimarca	5 tonnellate,
Germania	16 tonnellate,
Francia	52 tonnellate,
Irlanda	5 tonnellate,
Italia	16 tonnellate,
Regno Unito	21 tonnellate.

2. La seconda parte, di 40 tonnellate, costituisce la riserva. »

Articolo 5

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/75 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Una prima parte di 330 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1976 ammontano a :

Benelux	42 tonnellate,
Danimarca	58 tonnellate,
Germania	157 tonnellate,
Francia	31 tonnellate,
Irlanda	1 tonnellata,
Italia	11 tonnellate,
Regno Unito	30 tonnellate.

2. La seconda parte, di 166 tonnellate, costituisce la riserva. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN